



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE **BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0315

Lunedì 01.06.2020

Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano

TUTELA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI TRASPARENZA, CONTROLLO E CONCORRENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI PER LA SANTA SEDE E DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO

Articolo 1

Giurisdizione e competenza

§1. Appartengono alla giurisdizione degli Organi Giudiziari dello Stato della Città del Vaticano tutte le controversie aventi a oggetto gli atti e provvedimenti delle procedure di cui alla normativa sui contratti pubblici, ivi compresi il silenzio rifiuto, i provvedimenti relativi all'iscrizione all'Albo o all'esclusione dallo stesso; nonché i provvedimenti generali come i disciplinari e i bandi; gli atti di affidamento di concessioni; nonché tutti i provvedimenti degli Organismi di vigilanza e controllo o degli Enti che intervengono a qualsiasi titolo nelle procedure.

§2. Sono di competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica tutti i conflitti di attribuzioni tra gli Enti e tra gli Enti e gli Organismi di vigilanza e controllo inerenti alla normativa sui contratti pubblici.

§3. Per le definizioni di cui alla presente normativa si fa riferimento alla disciplina dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 2

Legittimazione processuale

§1. Possono essere parte nei giudizi di cui all'art. 1: a) gli operatori economici che abbiano interesse attuale e concreto a far valere l'illegittimità dei provvedimenti; b) gli Enti e gli Organismi di vigilanza e controllo.

§2. È ammesso il patrocinio di avvocati abilitati in altre giurisdizioni solo previa autorizzazione del Presidente del Tribunale vaticano che si deve pronunciare entro 5 giorni dalla richiesta.

§3. Gli Enti possono essere difesi dai propri Officiali e collaboratori professionali muniti della relativa abilitazione professionale, a ciò espressamente delegati dal Superiore dell'Ente medesimo.

§4. Nel caso in cui il ricorso non sia stato notificato ad uno dei controinteressati per causa di forza maggiore o per errore scusabile, l'Autorità Giudiziaria ordina l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito, a pena di decadenza.

§5. Allo stesso modo, l'Autorità Giudiziaria può ammettere l'intervento volontario di altri soggetti aventi un interesse attuale e concreto alla definizione del processo.

Articolo 3

Termini ed instaurazione del contraddittorio

§1. I giudizi di cui all'art. 1 sono instaurati mediante ricorso da proporsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notificazione o pubblicazione del provvedimento, dallo spirare del termine per la formazione del silenzio, o, comunque, nelle altre ipotesi, dalla conoscenza effettiva dell'atto lesivo di un interesse o di un diritto. Il ricorso deve essere notificato sia all'Ente che a tutti i controinteressati.

§2. Il ricorso deve essere depositato, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti, presso la cancelleria del Tribunale dello Stato entro 15 giorni dalla data dell'ultima notifica.

§3. L'istanza di accesso agli atti della procedura sospende il termine di cui al paragrafo 1, che decorre a partire dal giorno successivo a quello in cui l'accesso è consentito e gli atti sono resi disponibili.

§4. L'eventuale ricorso al tentativo di conciliazione di cui all'art. 74 delle "Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano", sospende il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Ricorso

Il ricorso deve contenere distintamente, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del ricorrente, del suo difensore e del soggetto nei cui confronti il ricorso è proposto;
- b) l'indicazione specifica dell'oggetto della domanda, ivi compresi gli atti o i provvedimenti eventualmente impugnati, e la data della loro notificazione, comunicazione, pubblicazione o comunque della loro conoscenza;
- c) l'esposizione sommaria dei fatti;
- d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
- e) l'indicazione degli eventuali mezzi di prova;
- f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
- g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Articolo 5
Annullabilità del provvedimento

§1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sui contratti a rilevanza pubblica.

§2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Articolo 6
Provvedimenti cautelari

§1. Il ricorrente, se dagli atti impugnati può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere all'Autorità Giudiziaria la sospensione dell'esecuzione degli atti stessi con istanza motivata proposta nel ricorso.

§2. L'istanza cautelare viene trattata in udienza camerale fissata dal Presidente del Tribunale con decreto, da comunicarsi alle parti costituite per il tramite della Cancelleria; la richiesta cautelare non può essere trattata se non successivamente al decorso del termine di dieci giorni dalla data dell'effettiva ricezione del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti entro tre giorni liberi antecedenti la data dell'udienza, nel rispetto delle ore 12.00.

§3. Il Collegio decide con ordinanza non impugnabile, fissando anche la data dell'udienza di merito e dandone comunicazione alle parti costituite.

§4. Nel caso in cui il ricorrente non si presenti all'udienza all'uopo fissata, l'istanza cautelare s'intende rinunciata.

Articolo 7
Svolgimento dell'udienza – Poteri istruttori dell'Autorità Giudiziaria

§1. L'udienza è pubblica e si svolge secondo le modalità ritenute più idonee dal Tribunale; le parti, ove necessario, discutono oralmente la causa, formulando le loro richieste.

§2. Nel caso in cui il ricorrente non si presenti all'udienza all'uopo fissata, il Presidente fissa una nuova udienza entro i quindici giorni successivi; la cancelleria provvede alla comunicazione della nuova data. In caso di mancata partecipazione alla nuova udienza, il ricorso si intende rinunciato e il processo si estingue.

§3. L'Autorità Giudiziaria, ai fini istruttori, esercita tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli Enti.

§4. L'Autorità Giudiziaria, ove ritenuto necessario può richiedere apposite relazioni agli Organismi di vigilanza, ovvero disporre consulenza tecnica.

§5. L'Autorità Giudiziaria, in ogni stato del giudizio, può ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione.

§6. L'Autorità Giudiziaria, se ritiene illegittimo per contrasto alla normativa sui contratti pubblici un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all'oggetto dedotto in giudizio e procede alle segnalazioni di cui all'art. 10.

Articolo 8
Decisione del ricorso

§1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 6, il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza di merito da celebrarsi entro 45 giorni dal deposito del ricorso; la Cancelleria del Tribunale provvede alla comunicazione del decreto alle parti costituite almeno venti giorni prima dalla data fissata.

§2. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a dieci giorni liberi prima successivi dell'udienza, nel rispetto delle ore 12.00.

§3. Il Tribunale pubblica il dispositivo della sentenza entro 10 giorni dalla data dell'udienza di merito, indicando un termine non superiore a 30 giorni per la motivazione, salvo casi di particolare complessità. Tutti i suddetti provvedimenti sono comunicati dalla cancelleria del Tribunale alle parti costituite.

§4. La decisione deve essere motivata in fatto e in diritto e recare la firma dei componenti del Collegio.

§5. L'Autorità Giudiziaria, ove accolga il ricorso, può accordare la tutela in forma specifica annullando il provvedimento impugnato e, contestualmente, ordinando all'Ente parte del giudizio una nuova istruttoria.

§6. In caso di accoglimento del ricorso, è fatto salvo l'equo indennizzo, stabilito dal Tribunale, a favore dell'operatore economico in buona fede che abbia dato esecuzione a prestazioni sulla base del provvedimento impugnato annullato dalla decisione.

§7. Fermo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'Autorità Giudiziaria non può in nessun caso accordare alcun risarcimento dei danni o emettere provvedimenti di condanna o sanzionatori.

§8. I contratti stipulati in violazione della decisione dell'Autorità Giudiziaria sono nulli. I corrispettivi pagati in violazione delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria costituiscono danno al patrimonio della Santa Sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto della Segreteria per l'Economia.

§9. La decisione diviene esecutiva con la pubblicazione.

Articolo 9

Appello

§1. Le decisioni del Tribunale sono appellabili dinanzi alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.

§2. In caso di notifica della sentenza da una delle altre parti, il termine per impugnare è di 30 giorni, escluso il giorno della notifica.

§3. Nel giudizio di appello si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli precedenti.

§4. L'appellante può proporre istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado nelle forme e nei tempi di cui all'art. 6.

§5. La sentenza di appello non è impugnabile.

Articolo 10

Obbligo di segnalazione

§1. L'Autorità Giudiziaria, qualora riscontri violazioni della normativa vigente per comportamento doloso o colposo, a seconda dei casi, ne dà atto in sentenza e trasmette gli atti, rispettivamente, al Promotore di Giustizia ovvero al Prefetto della Segreteria per l'Economia per gli adempimenti di competenza.

§2. Qualora l'Autorità Giudiziaria, nel rigettare il ricorso, d'ufficio o su istanza di parte, accerti che il ricorrente ha agito con dolo o colpa grave, ne dà atto nella decisione. Il provvedimento è trasmesso all'APSA o al Governatorato, oltre che alla Segreteria per l'Economia, per gli adempimenti del caso e per l'avvio alle relative azioni di risarcimento danni.

Articolo 11

Rinvio al codice di procedura civile

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile dello Stato.

Articolo 12

Norme applicabili ai giudizi sui conflitti di attribuzioni

§1. Qualsiasi decisione relativa ai conflitti di attribuzioni tra gli Enti e tra gli Enti e gli Organismi di Vigilanza inerenti all'applicazione della normativa sui contratti a rilevanza pubblica è rimessa alla decisione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

§2. Il ricorso è promosso mediante atto da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento adottato in conflitto di attribuzione.

§3. Sono parti del processo sul conflitto di attribuzioni gli Enti o gli Organi di vigilanza e controllo.

§4. Il Tribunale valuta sulla ammissibilità del ricorso entro i successivi 15 giorni e, qualora rilevi la non manifesta infondatezza, notifica il ricorso ai soggetti interessati ed invita le parti a depositare, entro i successivi 15 giorni, le proprie osservazioni.

§5. Il Tribunale decide in camera di consiglio e la decisione è immediatamente applicabile e non appellabile con caducazione degli atti o provvedimenti emessi in violazione delle regole sulle attribuzioni.

§6. Sui conflitti di attribuzione il Tribunale può esprimersi con un parere consultivo e su richiesta della Segreteria di Stato.

[00704-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0315-XX.01]
